



Sent. 21/2026

g. 30590

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n.

174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. **30590** del registro di segreteria, con

il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice

monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di

giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a

BANCO BPM s.p.a., tesoriere del Comune di Turano Lodigiano-

LO, (con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, c.f.

09722490969, PEC: segreteria@pec.bancobpmspa.it), in

persona del legale rappresentante pro tempore, un termine

perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art. 226 D.Lgs

267/2000 per le annualità 2012-2018.

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia

contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella camera di consiglio del 28.1.2026, con l'assistenza

del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero dott.

Gaetano Milano.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n.49 del 21.12.2023 è stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile all'amministrazione comunale e il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa Sez. Giurisdizionale.

In data 18.1.2024 il Banco BPM ha comunicato di avere depositato i conti.

In data 5.3.2024 il Comune ha comunicato che il Tesoriere ha correttamente trasmesso i conti relativi agli anni richiesti nelle date del 19.01.2024 del 22.01.2024 e del 25.01.2024 e che in data 25.01.2024 l'ente aveva proceduto procedeva alla trasmissione dei conti tramite l'applicativo Sireco.

Con decreto in data 18.7.2025 è stata fissata la Camera di consiglio del 28.1.2026 con la partecipazione della Procura Regionale, per la discussione del giudizio.

All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia

	del contendere.	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più	
	recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il	
	giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al	
	giudizio di conto, “...ha natura giurisdizionale, la quale è	
	<i>ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e</i>	
	<i>che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la</i>	
	<i>pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c. ”</i>	
	(si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve	
	procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di	
	estinzione per cessata materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara	
	estinto il giudizio per la resa del conto n. 30590 , per cessata	
	materia del contendere.	
	Nulla per le spese	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.1.2026.	
	Il Giudice Designato	
	(Pia Manni)	
	(firmato digitalmente)	
	3	

Depositato in Segreteria il 30/01/2026

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)